REGOLAMENTO (CEE) N. 655/68 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 355/68 per quanto concerne il prolungamento della campagna lattiero-casearia 1967/1968 e che autorizza la Repubblica francese a modificare il prezzo d'intervento del burro per il resto di tale campagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la data prevista per l'applicazione del regime dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari era stata fissata per il 1° giugno 1968 ; che le disposizioni a tal fine richieste non si sono potute adottare nel termine previsto ; che è quindi necessario prolungare la campagna lattiero-casearia 1967/1968 modificando il regolamento (CEE) n. 355/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, che istituisce misure transitorie per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 1968 e la data di applicazione del regime dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2) ;

considerando che, per la particolare situazione del mercato francese del burro, è opportuno autorizzare la Repubblica francese a fissare, per il resto della campagna lattiero-casearia 1967/1968, il prezzo d'intervento del burro al livello del prezzo d'intervento previsto per la Francia a partire dalla data di applicazione del regime dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ossia 176,25 unità di conto per 100 chilogrammi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 355/68, la data del 31 maggio 1968 è sostituita dalla data del 30 giugno 1968.

Articolo 2

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 13/64/CEE e all'articolo 8 del regolamento n. 68/67/CEE (3), la Repubblica francese è autorizzata a fissare, per il resto della campagna lattiero-casearia 1967/1968, un prezzo d'intervento per il burro fresco indigeno di prima qualità che, determinato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è ottenuto, per 100 chilogrammi, aggiungendo un correttivo di 2,75 unità di conto all'importo di 173,50 unità di conto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 30 maggio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. LUPIS

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. L 77 del 29. 3. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 852/67.